

# COMUNE DI CURIANO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del reg.	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art.3 D.Legs 507/93)
data 31/08/94	

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 21.00,

nella sala delle adunanze del Comune

Alla prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a nome di legge, risultano all'appello nominale i sigg.ri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) CRESCENTINI IVONNE	pres		11) GNOLI LUIGI	pres	
2) AMBROSINI GIANCARLO		ass	12) GUIDUCCI MARIANO		ass
3) ASSIRELLI ROBERTO	pres		13) MARZI TIZIANO		ass
4) BALACCHI TIZIANO		ass	14) OLIVIERI PIER GIORGIO		ass
5) BIANCHI ANDREA	pres		15) PIERINI SERGIO	pres	
6) BULDRINI MICHELE		ass	16) PIOGGIA SERGIO	pres	
7) CAPPARELLI LUIGINO	pres		17) SANTOLINI VINCENZO	pres	
8) CAVALLUCCI MARZIO	pres		18) SIBONI MARIA TERESA	pres	
9) GAMBUTI ALFIO	pres		19) TALACCI ROBERTA	pres	
10) BIANCHI EDOARDO	pres		20) VASTA ANGELO	pres	

Presente Bianchi Edda Assessore esterno non facente parte del consiglio ex art. 18 dello Statuto Comunale.

Presiede il signor. IVONNE CRESCENTINI nella sua qualità di sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale DR. GIOVANNI CARLETTI

- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: Talacci R.

Bianchi O.

Gnoli L.

La seduta è pubblica

Delibcc\40...del 31/8/94.  
(apregpub)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993 N.507.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507, con il quale in esecuzione della legge delega 23/10/1992, n.421 è stata disposta la revisione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Richiamato in particolare l'art.3 del citato decreto, che dispone:  
"Il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.  
Con il regolamento il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.  
Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli spazi pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.  
Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette".
- Visto il testo del regolamento predisposto dall'ufficio comunale ed allegato alla presente deliberazione, e ritenuto meritevole di approvazione;
- Visto l'art. 75 del vigente Statuto Comunale;
- Vista la deliberazione GC. n. 109 del 22/2/1994 con la quale è stata data esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo in materia tariffaria;
- Con voti n.13 favorevoli e n.1 astenuto (Cavallucci).

### DELIBERA

- 1- Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione delle pubbliche affissioni che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

2- Di abrogare il previgente regolamento comunale in materia nonché ogni disposizione adottata precedentemente al presente atto;

3- La presente deliberazione, completa del regolamento allegato, sarà trasmessa alla Direzione generale per la fiscalità locale presso il Ministero delle Finanze in esecuzione del disposto dell'art.35 del D. Lgs. 507/1993;


4- Di dare mandato al Sindaco per le ulteriori incombenze del caso.

PARERI EX ART.53 DELLA L.142/90:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO-FAVOREVOLE-DR.CLAUDIA NANNI

RESPONSABILE DI RAGIONERIA-FAVOREVOLE-DR.CLAUDIA NANNI

SEGRETARIO COMUNALE-FAVOREVOLE-DR.GIOVANNI CARLETTI



IL PRESIDENTE  
IVONNE CRESCENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIOVANNI CARLETTI

Attestazione per la copertura finanziaria della  
spesa (art. 55, comma 5, legge n. 142/1990)

N. reg. 74 li, 06 SET. 1994

IMPEGNO DI SPESA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_


La presente deliberazione viene affissa in data  
odierna all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE  
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
*(Dott.ssa Elisabetta Nanni)*

IL RESPONSABILE  
DR. MONTANARI MARISA

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI CARLETTI CERTIFICA  
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO  
COMUNALE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL 24/9/94 AL 09/10/94 (N. REG.  
74) E CHE NON SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI, NE' OPPOSIZIONI.

CORIANO, 17 OTT. 1994



Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Carletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. 74

li, \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 06 SET. 1994 al 21/9/94

IL RESPONSABILE  
DR. MONTANARI MARISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3, legge n. 142/1990)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva (art. 47 comma 2, legge n. 142/1990, a seguito di

invia al CO.RE.CO., che ne ha accusato ricezione in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

senza aver adottato, nei venti giorni successivi, provvedimento di annullamento

comunicazione del CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 19/09/94 n. 3503B

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. GIOVANNI CARLETTI



# COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO/PUBBLICITÀ  
(TUTTI FILE)

**ALLEGATO DELIBERA**  
C.C. N.º... DEL. 31/1/1992  
G.G. N..... DEL.....

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Carletti

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART. 3 DEL D.LGS. 15.11.1993, N. 507)**

### SOMMARIO

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- " 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- " 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

#### TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

##### CAPO I - NORME GENERALI

- ART 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- " 5 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
- " 6 - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ A CURA DEL COMUNE

##### CAPO II - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

- ART. 7 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
- " 8 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

##### CAPO III - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- ART. 9 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- " 10 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- " 11 - PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE
- " 12 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- " 13 - TARIFFE
- " 14 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- " 15 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

##### CAPO IV - LIMITAZIONI E DIVIETI

- ART. 16 - DIVIETI GENERICI

- " 17 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA
- " 18 - LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI
- " 19 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- " 20 - TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- " 21 - PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

### TITOLO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 22 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
- " 23 - SOGGETTO PASSIVO
- " 24 - DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

#### CAPO II - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

- ART. 25 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- " 26 - CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE
- " 27 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

#### CAPO III - TARIFFE - MODALITA' DI PAGAMENTO

- ART. 28 - TARIFFE
- " 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO
- " 30 - ESENZIONI DAL DIRITTO
- " 31 - PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

#### CAPO IV - SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE

- ART. 32 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI
- " 33 - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI
- " 34 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE
- " 35 - AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

### TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 36 - RIMBORSO DI SPESE
- " 37 - SANZIONI

### TITOLO V NORME FINALI

#### ART. 38 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

- " 39 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- " 40 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
- " 41 - ENTRATA IN VIGORE
- " 42 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.

#### ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

- 2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
- 3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
- 4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

#### ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuiti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Tutti i provvedimenti del "Funzionario Responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale

progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

## TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

### CAPO I NORME GENERALI

#### ART. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

#### ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA (Art. 6 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ART. 6 - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

#### CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' (Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

#### ART. 7 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE (Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### ART. 8 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto,

- all'art. 13 - effettuata con veicoli,

- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare,

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15, comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze,

comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua,

comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili,

comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari,

comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili,

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### CAPO III

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

#### ART. 9 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 10 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA  
(Art. 9 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
3. la riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 11 - PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE. (Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 12 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO  
(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. IL Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

#### ART. 13 - TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

#### ART. 14 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le seguenti riduzioni previste all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### ART. 15 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Trovano applicazione le seguenti esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

#### CAPO IV - LIMITAZIONI E DIVIETI

(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

#### ART. 16 - DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

a) l'art. 23, comma 2, del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

#### ART. 17 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 23 alle ore 6.

2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

#### ART. 18 - LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

a) E' vietato gettare manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle pubbliche vie e piazze ed in ogni altro luogo soggetto a pubblica tutela.

#### ART. 19 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

a) il censimento degli impianti in atto;

b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso dell'anno successivo.

ART. 20 - TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  
(Art. 3, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

a) impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;

b) impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;

c) impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;

d) impianti ai margini delle strade.

ART. 21 - PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER  
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI (Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre  
1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad installare gli impianti fissi sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dell'art. 5 del regolamento edilizio previo consenso della competente autorità qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

3. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.lgs. n. 507/1993)

- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993) superiori a 30 giorni;

sarà rilasciata dal Funzionario responsabile, previa ove del caso, della autorizzazione edilizia di cui al comma precedente nel caso di preventiva installazione degli impianti.

4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1

integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

### TITOLO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### CAPO I NORME GENERALI

##### ART. 22 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

##### ART. 23 - SOGGETTO PASSIVO

(Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

##### ART. 24 - DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### CAPO II MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

##### ART. 25 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne immediata comunicazione per iscritto al Committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

#### ART. 26 - CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

#### ART. 27 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 25, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 25.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 25 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

#### CAPO III - TARIFFE - MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 28 - TARIFFE (Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO  
(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 30;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART. 30 - ESENZIONI DAL DIRITTO  
(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### ART. 31 - PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

#### CAPO IV - SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE

#### ART. 32 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 (dodici) per ogni mille abitanti.

2. la Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

#### ART. 33 - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 32, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 40%

b) alle affissioni di natura commerciale 40%

c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 20%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ART. 34 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### ART. 35 - AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;

b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d) disegno dell'impianto.

2. L'autorizzazione, accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal funzionario responsabile.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine prorogato a un mese.

#### TITOLO IV

## DISPOSIZIONI COMUNI

### ART. 36 - RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui ai precedenti artt. 21 e 35 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. 16.000, così determinato:

a) Diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi L. 15.000

b) Rimborso stampati L. 1.000

..... L. ....                      Tornano L. 16.000                      =====

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

### ART. 37 - SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

## TITOLO V - NORME FINALI

### ART. 38 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### ART. 39 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### ART. 40 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 3 - 4° comma D. Lgs 507/93 troverà applicazione dal primo gennaio 1995.

#### ART. 42 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.